

## REGOLAMENTO (CE) N. 2074/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 1998

relativo all'adattamento dell'importo forfettario previsto dal regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio e recante fissazione della restituzione alla produzione per lo zucchero bianco utilizzato nell'industria chimica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 1 bis,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98, in particolare l'articolo 9, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere deciso di accordare una restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e f), e per gli sciroppi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato e sono utilizzati nella fabbricazione di taluni prodotti dell'industria chimica;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio ha determinato il quadro per l'applicazione delle restituzioni alla produzione, nonché i prodotti chimici la cui fabbricazione consente una restituzione alla produzione per i prodotti di base utilizzati per tale fabbricazione; che, a norma degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 1010/86, la restituzione alla produzione valida per lo zucchero greggio, per gli sciroppi di saccarosio e l'isoglucosio allo stato naturale è derivata, in condizioni specifiche per ciascuno di tali prodotti di base, dalla restituzione fissata per lo zucchero bianco;

considerando che, a norma dell'articolo 4 bis del regolamento (CEE) n. 1010/86, l'importo della restituzione alla produzione applicabile per 100 kg di zucchero bianco è determinato in funzione del prezzo del mercato mondiale dello zucchero bianco, maggiorato di un importo forfettario di 7 ecu, per 100 kg di zucchero bianco, nonché del prezzo dello zucchero comunitario; che, a norma dell'articolo 1, punto 3), del regolamento (CE) n. 150/95 del Consiglio, del 23 gennaio 1995, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3813/92 relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(4)</sup>, a tale importo forfettario è

stato applicato il coefficiente 1,207509, per cui esso è risultato di 8,45 ECU per 100 kg di zucchero bianco; che, a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 1 bis, del regolamento (CEE) n. 1010/86, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 1785/81, ridurre tale importo forfettario di 8,45 ECU fino a 2,42 ECU/100 kg di zucchero bianco; che l'esperienza acquisita nel funzionamento del regime delle restituzioni alla produzione dopo l'attuazione del nuovo regime di produzione nel settore dello zucchero nel 1995 mette in luce la necessità di facilitare, nella misura del possibile, il ravvicinamento delle condizioni applicabili per l'industria chimica comunitaria a quelle in vigore per l'industria che si rifornisce sul mercato mondiale dello zucchero; che pertanto è opportuno, per un periodo di prova equivalente a due campagne, ridurre tale importo forfettario a 6,45 ECU/100 kg di zucchero bianco;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1729/78 della Commissione, del 24 luglio 1978, che stabilisce le modalità d'applicazione concernenti la restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato dall'industria chimica<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1730/97<sup>(6)</sup>, ha stabilito in particolare le disposizioni concernenti la restituzione alla produzione; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1729/78 dispone che la restituzione alla produzione per lo zucchero bianco è fissata trimestralmente per i periodi che iniziano il 1° luglio, il 1° ottobre, il 1° gennaio e il 1° aprile; che l'applicazione delle disposizioni succitate porta a fissare la restituzione alla produzione come indicato all'articolo 1 per il periodo ivi indicato;

considerando che, a seguito della modifica delle definizioni di zucchero bianco e di zucchero greggio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1785/81, gli zuccheri aromatizzati o addizionati di coloranti o di altre sostanze non vengono più ritenuti conformi a tali definizioni e sono quindi da considerarsi come «altri zuccheri»; che tuttavia, ai termini dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1010/86, essi hanno diritto, in quanto prodotti di base, alla restituzione alla produzione; che è necessario pertanto prevedere, per stabilire la restituzione alla produzione applicabile a tali prodotti, un metodo di calcolo basato sul loro tenore di saccarosio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

(1) GU L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

(2) GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.

(3) GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(4) GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

(5) GU L 201 del 25. 7. 1978, pag. 26.

(6) GU L 243 del 5. 9. 1997, pag. 5.